



CODICE CIVILE

Art. 579 c.c.

Concorso del coniuge e dei genitori

Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, ne' genitori, sopravvive il coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo.

Se vi sono genitori, l'eredità e' devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori.
(40)

Versione in vigore dal 20 settembre 1975 secondo Normattiva, non più in vigore dal 7 febbraio 2014 · versione 52

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Secondo — Delle successioni
Titolo	II — Delle successioni legittime
Capo	I — Della successione dei parenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(40) La L. 19 maggio 1975, n. 151, ha disposto (con l'art. 184, comma 1) che "I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione: DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI".

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-579-concorso-del-coniuge-e-dei-genitori/versione/52>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it